



Il Ministro della cultura

Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione. del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, e successive modificazioni”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*”;

VISTI in particolare i decreti ministeriali 8 maggio 2018, 29 novembre 2018, 22 gennaio 2020, 30 aprile 2021, 29 marzo 2022 e 12 luglio 2023 che hanno apportato modifiche al citato decreto ministeriale 14 luglio 2017;

VISTO la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema dell’audiovisivo*”;

VISTE, in particolare, le Sezioni da I a V della legge n. 220 del 2016, che disciplinano le misure di finanziamento e le agevolazioni fiscali a supporto del settore cinematografico e audiovisivo;

VISTO l’articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della cultura, acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla medesima legge;

VISTO altresì l’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i parametri e i requisiti per definire, con riguardo alle opere audiovisive, la prioritaria destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 recante “*Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere*”



Il Ministro della cultura

cinematografiche e audiovisive” e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, espresso in data 4 dicembre 2024;

DECRETA

Art. 1

Opere audiovisive escluse dai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220

1. Sono escluse dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, le opere audiovisive prive della nazionalità italiana. La nazionalità italiana non è richiesta per accedere agli incentivi di cui all’articolo 19, della legge n. 220 del 2016, nonché ai contributi per la scrittura di sceneggiature e per lo sviluppo di progetti di cui all’art. 26, comma 1, della medesima legge.
2. Sono altresì esclusi dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016:
 - a. le opere audiovisive con contenuti:
 - i. a carattere pornografico;
 - ii. che incitano all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. b), del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021;
 - iii. pubblicitari, incluse televendite, telepromozioni, pubblicità televisive, come definiti all’ articolo 3, comma 1, lettere pp), qq), tt), vv), del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021;
 - iv. esclusivamente commerciali, promozionali, didattici, anche a finalità turistiche o istituzionali;
 - b. ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016 i programmi televisivi quali:
 - i. i programmi di informazione e attualità e di approfondimento culturale e divulgazione scientifica;
 - ii. i programmi in diretta o in differita aventi ad oggetto giochi, competizioni sportive o programmi di divulgazione di risultati di gare, competizioni e lotterie;
 - iii. i programmi aventi ad oggetto giochi, spettacoli di varietà, anche in diretta, quiz, talk show di qualsiasi genere;
 - iv. i programmi trasmessi in diretta o in differita di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi di qualsiasi genere;
 - v. i programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi;
 - vi. i contenuti audiovisivi, aventi natura anche documentaristica, appositamente realizzati ed integrati per essere parte dei programmi di cui ai punti precedenti della presente lettera;
 - c. i *factual entertainment*, i *talent show* e i *reality show*.



Il Ministro della cultura

Art. 2

Destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive

1. L'opera audiovisiva è ammessa ai benefici che la legge n. 220 del 2016 riconosce alle opere cinematografiche se, congiuntamente:
 - a. è ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale, per la prioritaria visione in sala cinematografica;
 - b. la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:
 - i. è programmata in sala cinematografica per almeno duecentoquaranta proiezioni, in almeno dieci sale cinematografiche, nell'arco di tre mesi decorrenti dalla data di prima proiezione. Per proiezioni deve intendersi l'attività di proiezione, a pagamento e con presenza di pubblico, dell'opera per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda. In caso di:
 - 1) opera di animazione, il numero minimo di proiezioni è ridotto a sessanta in almeno cinque sale cinematografiche;
 - 2) documentario, il numero minimo di proiezioni è ridotto a trenta in almeno cinque sale cinematografiche;
 - 3) cortometraggio, il numero minimo di proiezioni è ridotto a trenta in almeno quattro sale cinematografiche.
 - ii. la fruizione in sala cinematografica costituisce la prima modalità di diffusione al pubblico dell'opera sul territorio nazionale e, per un periodo di centocinque giorni decorrenti dalla data di prima proiezione in pubblico, l'opera non è diffusa sul territorio nazionale al pubblico attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment.
2. In caso di coproduzioni minoritarie, concorrono al raggiungimento del numero di proiezioni di cui al comma 1, lettera b), le proiezioni realizzate nelle sale cinematografiche nel Paese del coproduttore maggioritario.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ai soli fini dell'ammissione ai relativi benefici, nei decreti attuativi di cui alle Sezioni da I a V della legge 14 novembre 2016, n. 220, possono essere previsti specifici requisiti di diffusione al pubblico per particolari tipologie di opere audiovisive, avuto riguardo, fra le altre caratteristiche, al costo di produzione delle opere medesime.
4. La Direzione generale Cinema e audiovisivo può richiedere in ogni momento la documentazione, ivi inclusi i contratti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera, ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
5. L'opera cinematografica si distingue, sulla base della durata, in film di lungometraggio, che ha durata superiore a 52 minuti, e film di cortometraggio, con durata pari o inferiore a 20 minuti.



Il Ministro della cultura

Art. 3

Procedure di attuazione

1. L'esclusione di un'opera audiovisiva dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016 e la mancata attribuzione della qualifica di opera cinematografica, ai sensi del presente decreto, sono disposte con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle opere per le quali sia richiesta la nazionalità italiana in via provvisoria – o in via definitiva in assenza di provvisoria – successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*”, come modificato dai decreti ministeriali 8 maggio 2018, 29 novembre 2018, 22 gennaio 2020, 30 aprile 2021, 29 marzo 2022 e 12 luglio 2023.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO